

Ill.mo TRIBUNALE DEL LAVORO DI MESSINA

Ricorso ex art. 414 cpc - con richiesta cautelare ex 700 cpc -

e istanza di notifica per pubblici proclami

Per conto e nell'interesse di PINO DANIELA (C.F. PNIDNL86D56F158U) nata a Messina il 16.04.1986 e residente in Rometta Marea (ME) alla via Mezzasalma, II Trav. n.3, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce al presente atto, dall' Avv. Alessio Parente del foro di Lucca (CF. PRNLSS77D16B963H) con domicilio digitale: avv.parente@pec.it, studio in Viale San Concordio 636, Lucca. Si dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo pec: avv.parente@pec.it o, eventualmente, via fax al numero 0823793502

CONTRO

MIUR (cf.80185250588) / **USR SICILIA** (cf.80018500829) / **ATP MESSINA** (cf.80005000833) tutti in persona dei rappresentati legali pt., e tutti difesi ed elettivamente domiciliati, ex lege, dall'Avvocatura dello Stato – Distretto di competenza.

PER LA DISAPPLICAZIONE DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI

- a) Del **Decreto Dirigenziale n. 1765 del 09.08.2018** e delle **graduatorie provinciali ad esaurimento** e della **graduatoria aggiuntiva**, come pubblicate dall'ATP di Messina, in data 09.08.2018, nella parte in cui non è contemplata la persona dell'istante, in quanto docente abilitata con percorso abilitante all'insegnamento iniziato nell' a.a 2006/2007 e terminato in data 22.02.2017 con riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36/CE;
- b) Ove occorrer possa, di ogni altro atto presupposto consequenziale e-o connesso, come meglio si specificherà nei motivi di ricorso, ivi compreso il D.M. n. 506 del 19 giugno 2018 e le disposizioni ivi richiamate che limitino o ostacolino il diritto della ricorrente

SULLA GIURISDIZIONE

La presente controversia attiene all'esercizio del diritto di stabilimento e all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, nonché alla stabilizzazione del rapporto di lavoro.

Benché sia lo stesso Ministero, a confermare che: *“la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice del lavoro* (art. 5 DM 506/2018, **doc. 4**, e art. 11, comma 6 DM 235/2014, **doc. 11**), appare comunque opportuno evidenziare che la presente azione è non ha per oggetto la mera declaratoria di illegittimità di un atto di macro-organizzazione, né la mera partecipazione ad una procedura concorsuale, bensì il pieno riconoscimento del diritto di



stabilimento e del diritto all'inserimento nelle graduatorie permanenti, con conseguente riconoscimento del diritto di stabilizzazione del rapporto di lavoro.

La giurisprudenza ha più volte confermato l'orientamento esposto (Tar del Lazio, Sez. III bis, Sent. n. 8498/2013; Adunanza Plenaria n. 11/2011; Cons. Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2012, n. 6212; su Ricorso al Pres. della Repubblica, CdS numero affare 00029/2013) considerando necessaria la devoluzione della giurisdizione – per quanto riguarda l'impugnazione delle graduatorie ad esaurimento- al Giudice del Lavoro. Difatti, ciò che si contesta è “la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria,” che va perciò sottoposta al giudice ordinario che continua comunque a ostentare il potere di “disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria” (SS.UU n. 27991/13). D'altra parte, l'esclusione dalla graduatoria rientra *“tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi”* (Ad. Pl. n. 11 del 2011, Corte di Cassazione n.3032 dell'8 febbraio 2011). Infatti, come confermato dalle SSUU della Cassazione, con ordinanza n.25840/2016, del 15 dicembre 2016, se *“la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”*.

Nel caso in esame, è chiaro che ciò che è oggetto di accertamento è il diritto all'inserimento scaturito dall'esercizio della libertà di stabilimento, dall'interpretazione costituzionalmente orientata di norme nazionali, da norme di diritto comunitario (sovranazionali) e internazionali, nonché la stabilizzazione del rapporto di lavoro

Tanto premesso, il docente istante ricorre dinanzi a Codesto ill.mo Tribunale per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO E DIRITTO

- 1) La docente ha ottenuto, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, il riconoscimento professionale (**doc.1**) dell'abilitazione all'insegnamento conseguita sulla base di un complesso percorso abilitante a formazione mista Italia-Spagna, iniziato nell'a.a. 2006/2007 (**doc.2, doc. 3**) e terminato il 22.02.2017 (**doc. 1**), per la classe di concorso A-60 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado.



- 2) Attualmente, l'istante risulta iscritta soltanto nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto (GI) dell'Ambito territoriale di Messina ove svolge servizio temporaneo, in ragione di varie supplenze brevi e in chiara situazione di precarietà.
- 3) Per quanto opportuno, si precisa che le GI rappresentano graduatorie divise in tre fasce sulla base delle quali occasionalmente sono convocati docenti per supplire all'eventuale carenza dell'organico, con incarichi -in genere- di breve durata. Il docente che ambisce all'assegnazione di incarichi a tempo determinato deve presentare una domanda di inserimento in dette graduatorie, scegliendo un numero massimo di 20 istituzioni scolastiche di una provincia. Le fasce delle GI sono determinate come segue: in terza fascia, sono presenti i non abilitati; in seconda, gli abilitati; in prima, gli abilitati inseriti nelle GRADUATORIE PERMANENTI (GP). Quest'ultima è costituita su base provinciale e strutturata in quattro fasce o scaglioni:

- la I, II e III rappresentano graduatorie dalla natura bifronte: sarebbero graduatorie ad esaurimento, ai sensi dell'art.1 comma 605 lett.c, l.n. 296/2006 per l'immissione in ruolo; e rimarrebbero permanenti per gli incarichi a tempo determinato (il citato comma 605, difatti, disciplina l'effetto ad esaurimento "per l'assunzione a tempo indeterminato", ma non per i contratti di supplenza, essendo la disciplina corrispondente contenuta in altre fonti come, ad esempio, l'art. 4 co. 6 L.n. 124/1999);
- la IV è una fascia aggiuntiva, aperta per la prima volta con DM 53/2012.

Le GP, a differenza delle GI, operano su tutte le scuole della provincia e costituiscono graduatorie utili per incarichi a tempo indeterminato, nonché a tempo determinato per posti vacanti e disponibili (generalmente, per incarichi di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche).

- 4) L'istante ambisce ad essere inserita nella terza fascia (III FASCIA GAE) o, in subordine, nella fascia aggiuntiva (IV FASCIA) delle GP di Messina ed ha presentato, in occasione, dell'ultimo D.M. n. 506 del 19 giugno 2018 (**doc.4**) e conformemente a quanto stabilito dal bando nelle disposizioni finali di rinvio "*Per quanto non previsto dal presente decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa[...]*", apposita istanza di inserimento (**doc.5**), utilizzando le modalità consentite da DPR 445/2000 e legge



241/1990 e ssmmii (fonte sovraordinata al DM 506/2018), non potendo procedere in altri modi per impossibilità materiale dovuta ai meccanismi di funzionamento della piattaforma web che non solo rendeva inaccessibile la funzione di aggiornamento (riservandola solo a coloro che oltre ad essere già inseriti nelle GAE ovvero nella IV FASCIA e avessero provveduto alla registrazione online), ma risultava anche non correttamente funzionante (**doc. 6**). Come più volte precisato dalla giurisprudenza “le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, n.8312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, Sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, 8 agosto 2018, n. 8902).

- 5) In data 9.08.2018, con Decreto Dirigenziale n. 1765 del 09.08.2018 (**doc.7**) è stata approvata la graduatoria elaborata in esecuzione del DM 506/2018, e pubblicate le GAE (**doc. 8**) e la graduatoria aggiuntiva IV FASCIA (**doc. 9**). Da Tali graduatorie la ricorrente risulta illegittimamente esclusa.
- 6) Va poi precisato che la ricorrente risulta anche vincitrice di concorso bandito ai sensi del DDG n.85/2018, ma vittima di un’ulteriore condotta illegittima, risulta inserita nella graduatoria di concorso con riserva (**doc. 10**);
- 7) Per l’anno scolastico 2019/2020, il 50% dei posti vacanti e disponibili verrà ricoperto tramite graduatorie permanenti (I, II, III GAE e IV FASCIA) e il restante 50% attingendo dalle graduatorie di concorso. Ne consegue che la ricorrente, pur avendone titolo, salvo l’adozione di un provvedimento cautelare, non potrà partecipare alle immissioni in ruolo;
- 8) La ricorrente, dunque, lamenta l’ingiusta compromissione della sua carriera professionale, dovuta al rigetto dell’istanza di inserimento e, di conseguenza, alle prescrizioni contenute nei provvedimenti impugnati che non tengono in giusta considerazione chi, come l’istante ha interesse ad esercitare nella maniera più completa il **diritto di stabilimento**, a mezzo



di completa messa a disposizione delle energie lavorative che, una volta accettata dal datore di lavoro pubblico, permetterebbe l'instaurazione del rapporto di lavoro consentendole di partecipare in **condizioni di parità** insieme agli altri docenti alle procedure di immissione in ruolo.

- 9) L'esclusione dalle graduatorie impugnate sembra prendere le mosse dal DM 506/2018 (di cui si richiede la disapplicazione o l'interpretazione costituzionalmente orientata) che prevede:

“L' E' fissato al 9 luglio 2018 il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo, devono conseguire l'abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l'a.s. 2018/19.”

La disposizione apparentemente, per il cosiddetto scioglimento della riserva, fissa due condizioni:

- a) che i docenti siano già “iscritti con riserva” in GAE o in IV Fascia;
- b) abbiano concluso il percorso abilitante entro il 9 luglio 2018.

Sulla *lett. b) nulla quaestio*, la ricorrente ha concluso il percorso abilitante prima del 9 luglio 2018 (**doc. 1**). Quanto alla condizione *sub lett. a)*, pur non essendo inserita con riserva, ne soddisfa il presupposto logico-giuridico. L'inserimento con riserva, infatti, non può rappresentare un elemento formale dirimente e insuperabile, ma deve essere studiato nell'ambito della complessa vicenda giuridica che ha portato alla sua introduzione nell'ordinamento scolastico. In altri termini, si impone un'indagine sui presupposti originariamente previsti per ottenere l'iscrizione con riserva.

Ebbene, con legge n. 169/2008, attesa l'attivazione del successivo ciclo delle SISS (mai giunto a termine), il legislatore ha previsto la possibilità di accesso alle graduatorie ad esaurimento anche per coloro che si fossero iscritti al nuovo ciclo e lo avessero poi completato, disponendo -solo per essi- una procedura di presentazione di apposita istanza di iscrizione con riserva nelle GAE. In tale ordine di idee, se la previsione di presentazione di istanza con riserva si qualifica onere, essa è soggetta ad applicazione restrittiva, essendo valida ed efficace solo per la categoria a cui si riferisce (iscritti SISS A.A. 2007/2008). Se la presentazione dell'istanza di inserimento con riserva si qualifica quale mera facoltà, dall'omesso esercizio della stessa non possono derivare conseguenze sfavorevoli. Nel caso



sui generis della ricorrente, non era neanche prevista la possibilità materiale di presentare una domanda di inserimento con riserva. Pertanto, avendo iniziato il percorso abilitante nell'a.a. 2006/2007 (quindi prima dell'a.a 2007/2008) ed avendo conseguito un titolo abilitante utile all'inserimento entro il 9 Luglio 2018, (quindi nello stesso periodo o addirittura prima di altri docenti inseriti o in fase di reinserimento in GP) deve poter accedere a parità di condizioni alle graduatorie permanenti nella fascia corrispondente.

- 10) Quanto dedotto trova conforto nell'**art. 1 legge 143/2004**, che stabilisce che le GP debbano essere ***“rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione in base alla tabella allegata”***.

Ad oggi, l'ultimo scaglione è proprio rappresentato dalla IV FASCIA, che deve poter essere rideterminata in base alla tabella A (**doc. 12**), la quale -appunto- prevede espressamente tra i titoli idonei a consentire l'inserimento nell'ultimo scaglione, proprio il titolo abilitante posseduto dalla ricorrente (**doc.1**). In sintesi, la **Tabella A** prevede:

*Tabella di valutazione dei titoli per la **rideterminazione dell'ultimo scaglione** delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.*

A) Titoli di accesso alla graduatoria.

*A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per **il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)** o per l'abilitazione/ titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente, [...]*

i seguenti punti:

[...]

per il punteggio da 96 a 100 punti 12

A.2) [...]

*A.3) Per i **titoli professionali** conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione europea, **riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, sono attribuiti punti 8.***

[...]”



Ovviamente, il rinvio alle direttive comunitarie è da intendersi (come, del resto, già previsto in occasione del DM 42/2009) realizzato alla Direttiva 2005/36/CE che modifica, integra e sostituisce quelle citate nel testo. Ne deriva che l'unica differenza tra un titolo SISS e il titolo della ricorrente (abilitazione conseguita nell'Unione Europea) può eventualmente riguardare il punteggio, ma non l'accesso alla graduatoria.

- 11) D'altra parte, accanto allo scioglimento della riserva, l'**art. 5 DM 506/2018** "*per quanto non previsto [...]*" richiama l'intero ordinamento scolastico vigente (ivi incluso il già citato **art. 1 l.n.124/1999**, la ivi richiamata **Tab. A**, nonché l'**art. 5 bis l.n. 169/2008**), per cui reinserimenti e nuovi inserimenti – conformemente alle norme richiamate – devono essere consentiti, sempre che -ovviamente- siano rispettati determinati presupposti (per esempio, aver iniziato un percorso abilitante prima del 2007/2008 e aver terminato il percorso abilitante prima del 9 luglio 2018). La stessa disciplina istitutrice delle graduatorie permanenti e le successive modifiche (in particolare, l'art. 1 comma 4 l.n. 143/2004 che prevede accanto agli "*aggiornamenti*" anche le "*integrazioni*", l'art. 4.1 lett. c DM 42/2009 prevede tra i titoli che conferiscono il diritto all'inserimento, proprio le abilitazioni professionali riconosciute ex Direttiva 2005/36/CE, nonché l'art. 5 bis l.n. 169/2008 utile ad identificare la data in cui il percorso abilitante debba considerarsi iniziato ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria), nonché l'interpretazione costituzionalmente orientata offerta dalla giurisprudenza hanno sempre riconosciuto la possibilità di inserimento e reinserimento con cadenza periodica, senza per questo disporre la decadenza assoluta e generalizzata dal corrispondente diritto di inclusione (per gli inserimenti nella provincia di Messina, **doc. 9**; per la giurisprudenza amministrativa si veda: Cons. Stato, sez. VI, 14.7.2014 n.3616 e Ord. 4.2.2015 n.533; Tar Lazio, Ord. n. 7836/2014; Tar Lazio, sez. III bis, Sent n. 21793/2010 e Ord. n.1794/2015; per la giurisprudenza del lavoro: Trib. Pordenone, Trib. Modena, Trib. Napoli, Trib. Napoli Nord; Trib. Terni, **doc. 13**, **doc. 14**).
- 12) Su un piano parallelo, a prescindere da quanto già dedotto, il **Dlg 206/2007** e la **Direttiva 2005/36/CE** stabiliscono che



*“il riconoscimento delle qualifiche professionali operate ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificatamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla **alle stesse condizioni** previste dall'ordinamento italiano [...]”.*

È evidente che la ricorrente se non può accedere alla graduatoria, non potrà esercitare la professione alle “stesse condizioni” previste per i docenti che si sono abilitati nello stesso anno accademico o, addirittura, dopo di lei (ed “entro **il 9 luglio 2018**”).

- 13) Anche sotto il profilo del “valore legale” del titolo abilitante, la condotta del datore di lavoro concretizza una **violazione dell’art. III.1 della Convenzione di Lisbona del 1997** sul riconoscimento delle qualifiche (ratificata sia in Italia, sia in Spagna, quindi vincolante per entrambi i Paesi), che introduce un divieto assoluto per qualsiasi limitazione della valutazione delle qualifiche quando la stessa sia basata su una situazione o circostanza che non abbia “*alcun rapporto con il valore della qualifica*”. Nel caso di specie, il datore di lavoro avrebbe applicato un trattamento differenziato a titoli di pari valore, addirittura adottando una condotta tesa a preferire soggetti che avessero conseguito la qualifica in data successiva a quella della ricorrente o fossero ancora in attesa di scioglimento della riserva.
- 14) Quanto esposto, va sicuramente interpretato anche quale violazione della **Direttiva 2000/78/CE**. La disparità di trattamento si accentua ove si segnala che la ricorrente è stata anche collocata erroneamente con “riserva” nelle graduatorie di concorso (**doc.10**). Eppure, dovrebbe avere se non maggiori chances (per aver superato un processo selettivo) almeno le stesse chances di partecipazione alla fase di immissione in ruolo di coloro che, seppur privi di titolo abilitante, si sono ritrovati all’interno delle GP.
- 15) Su altro piano, la mancata inclusione della ricorrente nella graduatoria concretizza una manifesta violazione della **Direttiva 1999/70/CE**, dal momento che non consente alla ricorrente di ambire al 50% dei posti a tempo indeterminato disponibili [al 100% se si considera l’inserimento con riserva nelle graduatorie di concorso, **doc.10**], obbligandola a restare inserita nelle sole GI. A tal proposito, vale la pena segnalare che la ricorrente ha maturato oltre tre anni di insegnamento nella scuola pubblica (**doc. 15**), con la conseguenza di aver pieno diritto quantomeno a un risarcimento almeno in forma



specifica consistente appunto nell'inserimento nella terza fascia GAE ovvero IV FASCIA AGGIUNTIVA (misura sicuramente idonea a prevenire un ulteriore abuso di contratti a tempo determinato).

- 16) Laddove non sia possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata che consenta l'inserimento della ricorrente (che avendo iniziato un percorso formativo abilitante nell'a.a. 2006/2007 e terminato entro il 9.7.2018, **doc.1, 2, 3**; risultando inserita nelle GI ed avendo più di tre anni di servizio come docente precario presso scuola pubblica **doc.15** ostenta un pieno diritto a poter ambire a contratti a tempo indeterminato ed alla stabilizzazione del rapporto precario), gli atti impugnati e le norme richiamate costituirebbero una chiara violazione degli artt. **2,3,4, 97 e 117 cost.** Infatti, l'esclusione risulta essere priva di motivazioni o, addirittura, irragionevolmente giustificata dalla mancata presentazione in una data precedente e non determinata, né determinabile di una domanda di inserimento con riserva, tra l'altro nemmeno prevista e disciplinata da norme di rango primario, tale da concretizzare anche una limitazione della libertà di circolazione della docente all'interno dell'Unione Europea, con un'irragionevole sacrificio del principio meritocratico e nocumento del buon andamento e dell'efficienza medesima della pubblica amministrazione.
- 17) In tale prospettiva, anche il mancato accoglimento della domanda giudiziale genererebbe una difformità di giudicato nel territorio nazionale determinando una disomogeneità interpretativa delle norme, efficaci in alcune zone del territorio italiano e non in altre: determinate persone, - a parità di titoli con la ricorrente (o addirittura, in assenza di abilitazione professionale ovvero senza alcun scioglimento della riserva, **doc. 18**) – risulteranno destinatari di una proposta contrattuale mentre la ricorrente (abilitata e vincitrice di concorso), qualora non venisse adottato un provvedimento giurisdizionale favorevole verrà totalmente esclusa dalle procedure di immissione in ruolo.

Non si tratta di bizzarra ipotesi, ma di ciò che si è verificato proprio presso la provincia di Messina, dove alcuni docenti (uno dei quali nato nel 1988), sono stati destinatari di convocazione per l'immissione in ruolo benché inseriti con riserva nelle graduatorie permanenti (**doc. 18**).



Oltre a quanto richiamato in diritto, al principio di successione della legge nel tempo, al principio di supremazia del diritto comunitario, nonché alle già citate disposizioni, si segnala la cospicua giurisprudenza che conferma l'illegittimità dell'esclusione dalle GAE (**doc. 13, doc. 14**) e i numerosi decreti di inclusione adottati dallo stesso Ambito territoriale di Messina (**doc. 9, doc. 17**). Sotto il profilo della manifesta fondatezza della condotta illegittima, si consideri anche il fatto che la ricorrente risulta inclusa nelle graduatorie di concorso solo con riserva e che ha maturato oltre tre anni di servizio presso istituzioni scolastiche pubbliche. Per ultimo, si consideri il dato numerico (oltre quaranta unità) relativo alla provincia di Messina per gli inserimenti in graduatoria aggiuntiva (**doc. 9**), il numero di posti disponibili e vacanti per le convocazioni sulla provincia di Messina (**doc.18**), senza contare gli eventuali posti disponibili a seguito dell'opzione per il pensionamento per coloro che raggiungono la cd "quota cento" (si tratta di ulteriori 7 unità, **doc.19**), nettamente superiore al numero di docenti inseriti attualmente in GP, per la classe richiesta (**doc. 8, doc. 9**).

SUL PERICULUM IN MORA

Appare del tutto evidente come i tempi di un giudizio ordinario (seppur secondo il rito del lavoro) renderebbero difficoltoso il diritto della ricorrente. Se da un lato, va precisato che la ricorrente è vincitrice di concorso (ma inserita **con riserva** nelle graduatorie), dall'altro, occorre rilevare che, in mancanza di un provvedimento cautelare, si verificherà un irreparabile pregiudizio, in quanto:

- perdendo la possibilità di ottenere l'inserimento in GAE ovvero in IV FASCIA non potrà partecipare alle procedure di immissione in ruolo previste relative all'a.s. 2019/2020 (Luglio-Agosto 2019), né scegliere la sede di lavoro alle stesse condizioni di coloro che a parità di titoli [o, addirittura in assenza di titolo abilitante], si trovano inseriti nelle stesse;
- non potrà nemmeno ricevere incarichi di supplenza per i posti vacanti e disponibili, nonché dalla prima fascia delle graduatorie di istituto. Ai sensi dell'art. 1 co.1 e 2 DM 131/2007 ssmmii, per il conferimento di supplenze su cattedre vacanti e disponibili entro il 31 dicembre o su cattedre non vacanti, ma di fatto disponibili entro il 31 dicembre si attinge dalla graduatoria permanente provinciale dalla quale la ricorrente è attualmente esclusa. Qualora venisse inclusa nella graduatoria di III FASCIA GAE o IV FASCIA avrebbe diritto ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie di istituto a norma dell'art. 5 co. 4 DM 131/2007 godendo legittimamente dei benefici corrispondenti. In tale



prospettiva, l'art. 10 bis l.n. 21/2016 prevede che “le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate **a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020**”.

In altri termini, la ricorrente rischia di ritrovarsi in uno stato di disoccupazione, pur avendo vinto un concorso (**doc.10**) ed avendo conseguito il titolo abilitante, laddove altri soggetti ancorché privi di abilitazione ovvero inseriti con riserva riusciranno ad essere convocati per incarichi anche tempo indeterminato, come già è successo (**doc. 17**). Difatti, mentre dalle Graduatorie di merito concorsuali i riservisti sono generalmente destinatari di mero accantonamento del posto, nel caso delle convocazioni da GAE o IV fascia i riservisti sono stati sempre destinatari di convocazione per incarichi a tempo indeterminato (**doc. 17**). A tal proposito, si sottolinea che laddove il danno, come nel caso *de quo*, si sia in tutto o in parte già verificato, l'imminenza del pregiudizio è da considerare soddisfatta, perché valutata in relazione a un pregiudizio attuale a cui è necessario porre urgente rimedio.

Parallelamente, va precisato che l'inserimento cautelare avrebbe un effetto pratico essenziale: consentire il pieno esercizio del diritto di stabilimento, non solo attraverso la partecipazione alle fasi successive di immissione in ruolo e la partecipazione alle convocazioni per gli incarichi a tempo determinato, ma anche attraverso la scelta della sede di lavoro, sulla base del principio meritocratico e di parità di condizioni, conferendo alla ricorrente il diritto di optare a tutte quelle sedi che attualmente risultano riservate a coloro che con medesimi titoli abilitanti o, addirittura con meriti minori (in termini di punteggio ed esperienza professionale) o privi di titolo abilitante, si ritrovano all'interno delle GP in virtù di altro provvedimento giurisdizionale o inserimento ad opera dell'amministrazione. La lesione del diritto all'aggiornamento nella graduatoria non potrebbe trovare adeguato ristoro mediante il risarcimento del danno per equivalente monetario, né con la ricostruzione della carriera in quanto attiene proprio ad aspetti essenziali della carriera della persona, ivi inclusa – come già segnalato – la scelta sede di lavoro e quindi l'avvicinamento alla famiglia.

Paradossalmente, il rischio di danno grave ed irreparabile risulta patito sia dalla ricorrente sia dal medesimo datore di lavoro che, escludendo la ricorrente dalla graduatoria di quarta fascia, rischia di assumere docenti con meriti di gran lunga inferiori a quelli della ricorrente, in piena



violazione del principio meritocratico e di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione.

ISTANZA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

PREMESSO che la notificazione del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per il notevole numero dei controinteressati e per la difficoltà a reperirne i dati ai fini delle notifiche; che ai sensi di legge quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile oppure difficile si può procedere alla notifica per pubblici proclami;

CONSIDERATI i precedenti sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area telematica del sito istituzionale del MIUR, nonché della previsione per cui gli atti relativi alle graduatorie ad esaurimento sono soggetti a pubblicazione su sito istituzionale del datore di lavoro (ATP, USR)

CHIEDE

di essere autorizzato ex art. 151 c.p.c., come deciso per fattispecie analoghe da Codesto On. le Tribunale, alla notificazione per pubblici proclami tramite la pubblicazione sul sito del MIUR del sunto del ricorso e, se del caso, sul sito istituzionale dell'ATP e dell'USR

P.Q.M.

Tanto premesso in fatto e in diritto, Voglia Codesto On.le Giudice del Lavoro:

In via cautelare,

SOSPENDERE E- O DISAPPLICARE l'efficacia dei provvedimenti impugnati ed ordinare l'inserimento nella terza fascia delle GAE, ovvero nella Fascia aggiuntiva (quarta fascia) con il punteggio realmente spettante sulla base delle dichiarazioni rese e delle eventuali valutazioni, ovvero, in subordine, inserire la ricorrente in coda alla quarta fascia al fine di partecipare o ordinarne la convocazione in coda alle GP per gli incarichi a tempo indeterminato disposte dall'Ambito territoriale di Messina

Nel merito:

DISAPPLICARE i provvedimenti impugnati, e **CONDANNARE** le parti resistenti, in solido tra loro, anche ai fini del risarcimento in forma specifica ex Direttiva 70/99/CE, a provvedere all'inserimento dell'istante a pieno titolo, per la classe di concorso in relazione alla quale, come da atti e documenti allegati, è stata conseguita l'abilitazione, nella IV fascia delle graduatorie provinciali permanenti (fascia aggiuntiva alle Graduatorie ad esaurimento per la provincia richiesta) o ordinarne la convocazione in coda alle GP per gli incarichi a tempo indeterminato disposte dall'Ambito territoriale di Messina.



ACCERTARE il diritto dell'istante ad essere inserita nella terza fascia delle Graduatorie ad esaurimento GAE della provincia richiesta e **CONDANNARE** le parti resistenti, in solido tra loro, all'inserimento della ricorrente nella terza fascia delle GAE della provincia richiesta o ordinarne la convocazione in coda alle GP per gli incarichi a tempo indeterminato disposte dall'Ambito territoriale di Messina.

CONDANNARE: le parti resistenti al pagamento delle spese di lite e processuali, da distrarre a favore dell'antistatario avvocato.

In via istruttoria si allega:

1. Decreto di riconoscimento professionale;
2. Laurea in Architettura;
3. Master de profesorado;
4. D.M. n. 506 del 19 giugno 2018;
5. Istanza di inserimento sito web del ministero;
6. Comunicazione problema informatico;
7. Decreto Dirigenziale n. 1765 del 09.08.2018;
8. Graduatorie permanenti (I, II, III FASCIA GAE);
9. Graduatoria aggiuntiva - IV FASCIA;
10. Graduatoria di concorso (inserimento con riserva);
11. DM 235/2014;
12. Tabella A l.n. 143/2004;
13. Precedenti giurisdizione ordinaria per abilitazioni conseguite all'estero;
14. Precedente giurisdizione ordinaria per TFA;
15. Dichiarazione titoli, servizi e inserimento in GI;
16. Decreti di inserimento in GP di Messina;
17. Convocazione da GP di Messina - tempo indeterminato - docenti inseriti con riserva;
18. Posti disponibili a seguito di pensionamenti;
19. Posti disponibili a seguito di opzione "Quota 100";

Pubblico impiego- valore indeterminato – contributo unificato pari a 259 euro.

Avv. Alessio Parente

